



Istruzioni sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale

del 2 dicembre 2016

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 30 della legge federale del 21 marzo 1997¹ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;

visto l'articolo 55 della legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),

emana le istruzioni seguenti:

Sezione 1: Delegazione Sicurezza

Art. 1 Composizione

¹ La Delegazione Sicurezza (DelSic) è una delegazione del Consiglio federale secondo l'articolo 23 LOGA.

² Si compone:

- a. del capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS);
- b. del capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP);
- c. del capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

³ È presieduta dal capo del DDPS.

Art. 2 Compiti

La DelSic ha i compiti seguenti:

- a. valuta la situazione rilevante in materia di sicurezza;
- b. coordina affari interdepartimentali in materia di politica di sicurezza.

¹ RS 120

² RS 172.010

Art. 3 Ritmo delle sedute e segreteria

¹ La DelSic si riunisce secondo necessità, ma almeno due volte l'anno.

² La Segreteria generale del DDPS gestisce la segreteria della DelSic.

Sezione 2: Comitato ristretto Sicurezza

Art. 4 Composizione

¹ Il Comitato ristretto Sicurezza si compone:

- a. del segretario di Stato del DFAE;
- b. del direttore del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC);
- c. del direttore dell'Ufficio federale di polizia.

² La presidenza del Comitato ristretto è assunta a rotazione e disciplinata di comune accordo dai suoi membri.

³ Se necessario, il Comitato ristretto può invitare a singole sedute rappresentanti di altri servizi.

Art. 5 Compiti

¹ Il Comitato ristretto Sicurezza ha i compiti seguenti:

- a. osserva e valuta costantemente la situazione in materia di politica di sicurezza e provvede all'individuazione tempestiva di sfide nel campo della politica di sicurezza;
- b. sulla base dell'analisi della situazione in materia di politica di sicurezza e d'intesa con i servizi specializzati competenti, presenta proposte alle delegazioni competenti del Consiglio federale.

² I tre dipartimenti rappresentati nel Comitato ristretto mettono a disposizione le basi per la valutazione congiunta della situazione.

³ Il SIC provvede al coordinamento delle informazioni degli altri organi nel quadro della rete informativa integrata esistente.

Art. 6 Coordinamento e segreteria

¹ Il Comitato ristretto Sicurezza è assistito da un gruppo di coordinamento che si compone di un rappresentante di ciascuno dei tre servizi della Confederazione rappresentati in detto Comitato.

² Il gruppo di coordinamento è responsabile della preparazione e dell'ulteriore elaborazione dal profilo amministrativo e materiale delle sedute del Comitato ristretto.

³ Il membro del servizio della Confederazione che presiede il Comitato ristretto è responsabile delle prestazioni amministrative di detto Comitato e del gruppo di coordinamento. Allestisce il verbale delle sedute del Comitato ristretto.

Art. 7 Vigilanza

¹ I superiori dei membri del Comitato ristretto Sicurezza ricevono i documenti delle sedute e i verbali di detto Comitato.

² Il Dipartimento il cui rappresentante presiede il Comitato ristretto invia i verbali di detto Comitato alla Delegazione delle Commissioni della gestione.

Sezione 3: Gestione di situazioni di crisi in caso di minacce strategiche e catastrofi

Art. 8 Compiti del capo del DDPS

¹ Il capo del DDPS sottopone al Consiglio federale misure per la gestione della situazione in caso di:

- a. minaccia di ricorrere alla forza o ricorso alla forza che può interessare parti considerevoli della popolazione o istituzioni essenziali (minacce strategiche);
- b. gravi catastrofi naturali o tecnologiche (catastrofi) in cui è necessario l'impiego dell'esercito o in cui la Confederazione assume il coordinamento o la condotta, sempre che la responsabilità non sia già stata attribuita a un altro dipartimento.

² Le misure sono discusse preliminarmente in seno alla DelSic se il tempo disponibile lo consente.

³ Le misure sono in particolare:

- a. l'assunzione del coordinamento e della condotta nell'impiego d'intesa con i Cantoni in occasione di eventi in cui più Cantoni, l'intero Paese o regioni estere limitrofe sono coinvolti in misura tale da rendere necessaria una condotta superiore;
- b. il coordinamento degli impieghi dell'esercito con gli impieghi di polizia cantonali;
- c. la chiamata in servizio e l'impiego in servizio d'appoggio di un effettivo massimo di 2000 militari per un periodo massimo di tre settimane, ad esempio per controllare e proteggere lo spazio aereo, per appoggiare il Corpo delle guardie di confine, per proteggere settori chiave e installazioni, per mantenere aperte le trasversali (strada, ferrovia, vettori energetici, nodi delle comunicazioni), per proteggere le proprie truppe, singole persone e beni degni di particolare protezione nonché per appoggiare la polizia nell'ambito di impieghi di sicurezza;

- d. l'impiego dei mezzi della Confederazione in caso di aumento della radioattività secondo l'ordinanza del 20 ottobre 2010³ sugli interventi NBCN;
- e. le disposizioni per limitare o vietare l'utilizzazione dello spazio aereo svizzero;
- f. l'informazione del pubblico.

Art. 9 Compiti del Comitato ristretto Sicurezza

Il Comitato ristretto Sicurezza coordina e integra le conoscenze specialistiche interne ed esterne alla Confederazione.

Art. 10 Procedura in caso d'urgenza

¹ Se, in caso di minacce strategiche o catastrofi, una deliberazione ordinaria o straordinaria del Consiglio federale è impossibile, il presidente della Confederazione ordina misure cautelari o decide in luogo del Consiglio federale (art. 26 LOGA). Per quanto possibile consulta il capo del DDPS.

² Se necessario, il Comitato ristretto Sicurezza è a disposizione del presidente della Confederazione e fornisce consulenza e assistenza alla Cancelleria federale.

³ Se necessario, il presidente della Confederazione informa il pubblico, per quanto possibile d'intesa con il capo del DDPS.

⁴ Il presidente della Confederazione informa al più presto il Consiglio federale sulla situazione e sulle decisioni adottate.

⁵ Il presidente della Confederazione sottopone al più presto le decisioni adottate al Consiglio federale per approvazione.

Sezione 4: Entrata in vigore e scadenza

Art. 11

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2017 e sono applicabili al più tardi fino al 31 dicembre 2021.

2 dicembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr

³ RS 520.17